

XVI legislatura

A.S. 2024:

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007"

Aprile 2010
n. 76



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 3 del ddl di ratifica (Copertura finanziaria)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 7 (Utile delle imprese).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 (Navigazione marittima).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 (Imprese associate).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 (Dividendi).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 (Redditi derivanti dai crediti).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 12 (Canoni).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 13 (Utile di capitale).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 14 (Professioni indipendenti).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 (Lavoro subordinato)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 17 (Artisti e sportivi)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 22 (Altri redditi)</i>	<i>19</i>

PREMESSA

Il presente disegno di legge autorizza la ratifica della convenzione stipulata tra l'Italia ed il Qatar a Roma il 15 ottobre 2002 e del successivo Protocollo di rettifica, fatto a Doha il 19 marzo 2007, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione in esame, dunque, amplia la rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall'Italia ispirate allo schema-base degli accordi di specie riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

La sfera soggettiva di riferimento è relativa alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti; per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, la convenzione si rivolge alle imposte sul reddito e sul patrimonio in vigore nei due Paesi al momento della stipula dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Convenzione, le imposte coinvolte riguardano: per l'Italia l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; per il Qatar l'imposta sul reddito.

La presente Convenzione è corredata di una RT che utilizza per le quantificazioni i dati disponibili per l'anno 2007 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008.

Si procede di seguito ad analizzare l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, contenente la copertura finanziaria e, a seguire, gli

articoli della Convenzione oggetto di ratifica più rilevanti ai fini delle stime di variazione di gettito, così come trattati dalla citata RT.

Ai fini di una valutazione della portata quantitativa sul piano aggregato della presente Convenzione si evidenzia che, sulla base dell'ultimo censimento disponibile¹, la popolazione del Qatar ammontava a 743.000 abitanti.

Articolo 3 del ddl di ratifica
(Copertura finanziaria)

L'articolo 3 del disegno di legge dispone che all'onere derivante dalla ratifica della Convenzione in oggetto, valutato in 43.000 euro per l'anno 2010 e 158.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997.

Al riguardo, si rileva che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e si sottolinea che a tale modalità di copertura si è fatto più volte ricorso, in relazione ad altre ratifiche, sia nel 2009 che nel 2010; in particolare, nel corso dell'esame dell'A.S. 2003² da parte della Commissione bilancio del Senato ai fini

¹ Effettuato nel 2004.

² Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

dell'espressione di un parere alla Commissione esteri, sono stati messi in luce vari profili critici³.

Per quanto riguarda il profilo della capienza del capitolo al quale si attinge per la copertura del provvedimento in esame (capitolo di spesa 2302 del Ministero degli affari esteri, concernente contributi obbligatori ad organismi internazionali), il Governo, in data 2 marzo, ha indicato l'importo disponibile su tale capitolo - al netto delle somme utilizzate per coprire vari provvedimenti - in 4.875.445 euro per il 2010, 4.667.470 per il 2011 e 4.680.595 per il 2012⁴.

Restano tuttavia da chiarire alcuni aspetti di carattere metodologico, dal momento che la copertura in oggetto viene effettuata a valere su un'autorizzazione di spesa già prevista in bilancio, senza apportare modifiche in relazione alle corrispondenti norme sostanziali; poiché il capitolo del quale si utilizzano parzialmente gli stanziamenti ha la natura di spesa obbligatoria, sarebbe opportuno verificare la congruità della quantificazione dell'onere per le finalità originarie della legge. Qualora la quantificazione del capitolo sia stata effettuata con precisione, potrebbe infatti rendersi necessario il reintegro delle minori somme a disposizione mediante corrispondente prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009; nel caso invece che il reintegro di tali somme non si renda necessario, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito ai criteri con i quali il Governo ha provveduto a definire l'entità, nel

³ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni*, 2 marzo 2010, pag. 104, e 9 marzo 2010, pag. 100.

⁴ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota n. 0018532.

bilancio a legislazione vigente, dell'autorizzazione di spesa in questione⁵.

Per quanto concerne l'entità delle spese recate dalla Convenzione in esame, si riporta un prospetto riepilogativo degli importi indicati dalla RT.

AS 2024 - Convenzione Italia-Qatar		
Articolo	Oggetto	Minor gettito
7	Utili imprese	9.000
13	Utili capitale	25.000
14	Professioni indipendenti	9.000
Totale		43.000

Articolo 7
(Utili delle imprese)

Per tale tipologia di reddito viene sancito il principio per il quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza

⁵ Si segnala che sull'A.S. 2003, recante la medesima modalità di copertura utilizzata dal provvedimento in esame, la Commissione bilancio del Senato ha espresso un parere non ostativo con osservazioni; in particolare, è stato rilevato che "non è stata fornita la modalità di costruzione del bilancio a legislazione vigente, né elementi idonei a stabilire l'onere effettivo associato all'originaria disposizione di spesa. Tale tipologia di copertura è sempre più ricorrente e non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009." (Cfr. SENATO DELLE REPUBBLICA, Giunte e Commissioni, 30 marzo 2010, pag. 220)

dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

La Convenzione fa salvo il caso in cui in essa si disciplini un regime fiscale differente per alcune tipologie di reddito, considerate separatamente, per le quali si applicherà la disciplina specificamente accordata escludendole dal calcolo del reddito di impresa.

La disposizione assume comunque un connotato residuale nell'ambito della Convenzione, in quanto è espressamente previsto che se l'utile d'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si applicano questi ultimi.

Tuttavia tale disciplina prevede che non si possa applicare la vigente normativa in tema di tassazione dei redditi per prestazioni artistiche e professionali, per le quali attualmente non rileva la localizzazione del soggetto che percepisce dette prestazioni; infatti, ad oggi viene operata una ritenuta del 30% sui compensi comunque percepiti nell'ambito di prestazioni artistiche e professionali (anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi di impresa).

L'introduzione dell'articolo in esame implica pertanto la preclusione dell'applicazione della citata ritenuta nel caso di soggetti residenti in Qatar privi di stabile organizzazione in Italia.

La RT, utilizzando i dati presenti presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno di imposta 2007, desunti dal modello 770/2008, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, stima una perdita di gettito pari a circa 9.000 euro a titolo di ritenute applicate su prestazioni artistiche e professionali.

A causa della irreperibilità delle indicazioni in merito alla natura soggettiva dei percipienti sauditi, il dato è stato ottenuto ipotizzando che, dell'ammontare complessivo di reddito percepito da soggetti residenti in Qatar da società operanti in Italia, pari a circa 80.000 euro, cui corrispondono ritenute applicate per complessivi 18.000 euro, solo il 50 per cento possa avvantaggiarsi della nuova disciplina convenzionale.

Al riguardo, si rileva che la correttezza della quantificazione della perdita di gettito dipende dall'esattezza dell'ipotesi formulata in relazione all'ammontare di reddito che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina (50 per cento del totale); sarebbe quindi opportuno che il Governo specificasse sulla base di quali considerazioni sia stata individuata tale percentuale.

Articolo 8

(Navigazione marittima)

L'articolo considera gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, disponendo che tali utili siano imponibili nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Il comma 3 prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, seguano la stessa disposizione.

La RT osserva che la norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del Tuir - che considera residenti ai fini IRES le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale - non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito, in quanto risulta applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate mediante una stabile organizzazione.

Al riguardo, nel sottolineare la differenza tra la definizione di sede legale e di sede di effettiva direzione della società⁶, va chiarito se ai fini fiscali possa risultare effettivamente equivalente il cambiamento del criterio di definizione della sede da quella della direzione effettiva a quella legale, derivante dalla applicazione della nuova disciplina, cioè se possa determinare variazioni di gettito di entità non trascurabile. Sul punto sarebbe opportuno ottenere chiarimenti da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che la RT stessa sembra non escludere del tutto la possibilità di effetti sul gettito, per quanto essi siano considerati non rilevanti.

⁶ Per sede legale si intende la sede formale della società, ossia la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto, mentre la sede di direzione effettiva di un'impresa è quella in cui ha luogo lo svolgimento effettivo dell'attività dell'impresa stessa, anche con riferimento all'organizzazione ed al coordinamento dei diversi fattori dell'impresa, per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 9
(Imprese associate)

L'articolo dispone che gli utili delle imprese associate direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa, vengano tassati, con la finalità di prevenire le evasioni fiscali.

A tale fine, il comma 2 dell'articolo in esame consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere agli aggiustamenti corrispondenti esclusivamente mediante una procedura amichevole, disciplinata dall'articolo 25 della Convenzione.

La RT sostiene che tale disposizione non comporta significative variazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette e comporta, di conseguenza, una variazione di gettito non rilevante.

Al riguardo, si ritiene verosimile che l'entità delle variazioni in oggetto non risulti rilevante.

Articolo 10
(Dividendi)

L'articolo considera i dividendi⁷, pagati da una società italiana o del Qatar ad un residente dell'altro Stato contraente, prevedendo che l'imposizione sia effettuata dallo Stato in cui ha la residenza il beneficiario di tali redditi.

Si specifica che tali dividendi possono comunque essere tassati anche nello Stato di residenza della società che paga i dividendi ed in conformità alla legge di tale Stato.

In ambedue i casi, sono previste due aliquote massime - relative a due diverse fattispecie - pari rispettivamente al 5 per cento e al 15 per cento.

L'aliquota del 5 per cento è accordata agli importi relativi ai dividendi se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che detiene, da almeno 12 mesi, non meno del 25 per cento del capitale sociale della società che distribuisce i dividendi; per tutti gli altri casi deve essere applicata l'aliquota del 15 per cento. E' comunque previsto che le modalità di applicazione saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

La RT utilizza i dati dell'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SK), in base ai quali risulta una presenza di soggetti percipienti residenti in Qatar, per i quali il

⁷ Ai fini dell'articolo, sono considerati dividendi "i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale del redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice". Vedi l'articolo 10, comma 3, della presente Convenzione.

sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti, che viene definita "non significativa"; il relativo ammontare complessivo è indicato in circa 8.000 euro e le ritenute, sulle quali è stata applicata l'aliquota del 27 per cento, sono indicate in circa 2.000 euro. La RT afferma quindi che l'incidenza della disciplina proposta sulla diminuzione del gettito appare non rilevante.

Al riguardo, sulla base dei dati presentati, la perdita di gettito appare in effetti di entità limitata e dipendente dall'aliquota che verrà concretamente applicata nei singoli casi, in quanto quella più favorevole è del 5 per cento, ma la disposizione prevede anche alcune fattispecie in relazione alle quali l'aliquota sarà del 15 per cento.

Articolo 11

(Redditi derivanti dai crediti)

L'articolo prevede la disciplina sul trattamento dei redditi derivanti da crediti, i quali verranno tassati dallo Stato di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto svolga un'attività, industriale o commerciale, stabile nell'altro paese contraente, nel quale detti interessi diverranno imponibili.

Gli interessi, tuttavia, possono essere imponibili anche dallo Stato di provenienza ma in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario.

La RT prende in considerazione i dati desunti dal modello 770/2008 dell'anno di imposta 2007, quadro SP, dai quali risulta che gli interessi corrisposti a soggetti residenti in Qatar ammontano a circa 30.000 euro e non sono assoggettati, come prevede la disciplina interna, ad alcuna ritenuta perché derivanti da interessi su conti correnti bancari o postali. Considera, quindi, che l'entrata in vigore del testo convenzionale non comporti alcuna variazione in termini di gettito.

Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 12 *(Canoni)*

L'articolo considera i canoni⁸ pagati da una società italiana o del Qatar ad un residente dell'altro Stato contraente, secondo il principio della residenza del beneficiario dei redditi in esame, e fatto salvo il caso in cui l'effettivo beneficiario svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o una base fissa; in quest'ultimo caso è lo Stato di provenienza dei canoni ad avere il potere impositivo.

⁸ Ai fini dell'articolo, sono considerati canoni "i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico." Cfr. articolo 12, comma 3, della presente Convenzione.

Tali canoni, sulla base del paragrafo 2 dell'articolo in esame, sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, nel limite del 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; le modalità applicative saranno specificamente stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

La RT afferma che sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria per l'anno di imposta 2007 non risultano *royalties* percepite da residenti in Qatar e che, conseguentemente, non si prevede alcuna variazione di gettito in relazione all'applicazione della disciplina convenzionale.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la ritenuta attualmente operabile secondo la vigente normativa italiana⁹ è del 30 per cento sulla parte imponibile dei compensi corrisposti a soggetti non residenti (ammontare lordo dei compensi con un abbattimento forfetario del 25 per cento a titolo di spese sostenute) - a fronte del 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni previsto dalla disciplina in esame - non appare del tutto prudentiale dedurre l'assenza di variazioni di gettito unicamente sulla base dell'assenza di *royalties* in un singolo esercizio di imposta; si ritiene invece opportuno che il Governo fornisca ulteriori considerazioni a sostegno delle proprie stime su detta invarianza.

⁹ Cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, c. 2.

Articolo 13
(Utili di capitale)

L'articolo afferma che gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili¹⁰ sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati, mentre gli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili appartenenti all'attivo di una stabile organizzazione sono tassabili nello Stato in cui è situata l'attività d'impresa.

In tale disposizione vengono anche considerati gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati nell'attività internazionale da parte di un'impresa, i quali, invece, sono imponibili nello Stato in cui è ubicata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Per tutti gli altri casi l'imposizione è esclusivamente nel paese di residenza del soggetto cedente i beni.

La RT afferma che il criterio di tassazione adottato per gli utili di capitale è quello raccomandato dall'OCSE.

Si evidenzia anche che con l'entrata in vigore delle norme convenzionali l'Italia non potrebbe più assoggettare a tassazione né le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento *ex* articolo 67, lettera *c-bis*, del TUIR), né le plusvalenze derivanti da cessioni onerose di titoli non rappresentativi di merci (soggette all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui all'art. 67, lettera *c-ter* del TUIR), nonché, infine, le plusvalenze su contratti a termine, concluse fuori dai

¹⁰ L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati.

mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento di cui all'art. 67, lettera c-*quater*).

La RT stima una possibile perdita di gettito pari a circa 25.000 euro. I dati utilizzati sono quelli disponibili per l'anno di imposta 2007 (Mod. 770/2008 SO), dai quali rilevano operazioni imponibili assoggettabili alla presente disciplina per circa un milione di euro. Ipotizzando che le plusvalenze siano pari a circa il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, per un ammontare, quindi, di circa 200.000 euro, e un'aliquota di imposta del 12,5 per cento si ottiene una perdita di gettito stimata in circa 25.000 euro.

Al riguardo, si rileva che la correttezza della quantificazione della perdita di gettito dipende dall'esattezza dell'ipotesi formulata in relazione all'entità delle plusvalenze (20 per cento); sarebbe quindi opportuno che il Governo specificasse sulla base di quali considerazioni sia stata individuata tale percentuale.

Articolo 14

(Professioni indipendenti)

Per tale tipologia di redditi la Convenzione prevede l'imposizione nel Paese di residenza.

La tassazione nel paese di prestazione dell'attività stessa può avvenire solo con riferimento al criterio della base fissa ovvero il criterio del periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i

redditi, nel solo caso in cui il soggetto vi risieda per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno fiscale considerato, oppure il caso in cui il soggetto erogante sia un residente del Paese di prestazione dell'attività, o una stabile organizzazione ivi situata, e la remunerazione sia superiore a 150.000 dollari nell'anno fiscale.

La RT specifica che la tipologia di redditi presa in considerazione dall'articolo in discorso è speculare a quella disciplinata in Italia dall'articolo 53 del TUIR in materia di redditi da lavoro autonomo.

Per essi, attualmente, si prevede la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30 per cento da calcolarsi sui redditi erogati a non residenti¹¹; per effetto della normativa convenzionale, che prevede la tassazione nel paese di residenza, tali ritenute verrebbero a mancare producendo pertanto una perdita di gettito, limitata, tuttavia dalla accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati ai residenti in Qatar.

I dati considerati per il calcolo della diminuzione del gettito sono desunti dal Mod. 770/2008 (Sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), per un ammontare complessivo di tali redditi pari a 80.000 euro e ritenute complessive applicate per circa 18.000 euro.

La RT afferma che ipotizzando, prudenzialmente, che la metà circa dei soggetti percipienti ricada nella disciplina più favorevole, l'entità della perdita di gettito sarebbe pari a circa 9.000 euro.

¹¹ Vigè, pertanto, il criterio dell'imposizione da parte del soggetto erogatore.

Al riguardo, si rileva che la stima sarebbe più prudentiale se tenesse conto delle possibilità offerte dai nuovi canali commerciali e dalle nuove professioni che possono essere svolte in prevalenza mediante strumenti informatici, in relazione alla possibilità di eludere il criterio della base fissa e/o della permanenza del soggetto svolgente attività professionale indipendente basato sul numero di giorni di permanenza nello Stato erogatore del compenso.

Articolo 15
(Lavoro subordinato)

L'articolo sancisce il principio generale della tassazione per le remunerazioni in denaro e in natura del lavoro subordinato. I salari e gli stipendi sono imponibili dallo Stato contraente nel quale l'attività dipendente viene svolta.

Viene, tuttavia, prevista una deroga che è rivolta a disciplinare i casi in cui l'azienda invii personale all'estero. In tal caso il reddito prodotto nello Stato estero non viene tassato dallo Stato ospite a tre condizioni: che il beneficiario soggiorni per un periodo non superiore a 183 giorni; che le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro non residente nello Stato ospite; ed infine che l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da un datore di lavoro che abbia una stabile organizzazione nello Stato in discorso.

La RT afferma che il principio contenuto nella Convenzione è quello della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione

definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare, per i soggetti residenti in Italia si continuerà ad operare secondo il principio di tassazione mondiale e non si dovrebbero verificare significative variazioni di gettito.

Al riguardo, in merito alla quantificazione, occorre chiarire se variazioni di gettito possano verificarsi per effetto della considerazione dei compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), del TUIR), che sarebbero tassati in Italia solo nel caso in cui l'onere sia posto a carico di una stabile organizzazione presente sul territorio nazionale o nel caso in cui il soggetto percipiente soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale, compensi che non sono presi in considerazione dalla RT.

Articolo 16

(Compensi e gettoni di presenza)

A norma dell'articolo in esame i compensi, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe percepiti da un amministratore o da membro di qualsiasi altro organismo similare, che risiede in Italia o in Qatar, sono tassabili nello Stato di residenza della società che eroga questi compensi.

La RT sottolinea che la Convenzione in esame non stabilisce l'esclusività del potere impositivo dello Stato di residenza della società erogante. Ciò significa che i compensi ricevuti potranno essere

tassati sia dallo Stato di residenza della società, sia dallo Stato di residenza del percettore dei compensi. Per quanto riguarda l'Italia, dai dati relativi all'anno di imposta 2000 (Mod. 770/2008, quadro SC), che sono gli ultimi disponibili, le somme corrisposte a soggetti residenti in Qatar per redditi di tale natura sono pari a circa 1.000 euro. Pertanto la variazione di gettito non viene ritenuta rilevante.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 17
(Artisti e sportivi)

L'articolo 17 prevede che i redditi conseguiti da artisti dello spettacolo, di teatro, del cinema ed atleti siano imponibili nel Paese in cui le attività sono esercitate.

Il criterio si applica anche qualora i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto cui lo sportivo o l'artista sia legato.

La RT afferma che dal modello 770/2008, Sezione comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, non risultano somme assoggettate a ritenuta corrisposte ad artisti residenti in Qatar; conseguentemente, non viene individuata alcuna variazione di gettito.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 22
(Altri redditi)

Per gli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si dispone una sostituzione di regime fiscale, prevedendo il passaggio dal criterio dell'attività svolta sul territorio dello Stato da parte del cittadino straniero e sui cui redditi viene calcolata una ritenuta alla fonte, al criterio del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

La RT afferma che dai modelli 770/2008, relativi all'anno d'imposta 2007, non risultano importi di particolare significatività relativi a redditi diversi da quelli considerati negli articoli precedenti; sottolinea inoltre che la disposizione prevede la possibilità, per lo Stato dal quale tali redditi provengono, di effettuare comunque una tassazione alla fonte. Conseguentemente, non vengono ravvisate variazioni di gettito.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>